

## CONTRATTO RELATIVO AL PROGETTO V.I.T.

### (Verifiche Impianti Termici periodo 2024-2025)

\* \* \* \* \*

La **Provincia di Chieti** con sede in Chieti, Corso Marrucino n. 97 (Codice Fiscale 80000130692), in prosieguo anche Provincia o Ente, in persona di Giancarlo Moca, Dirigente del Settore 1, che interviene nel presente atto in esecuzione della delibera di Consiglio Provinciale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_,

*E*

la **O.P.S. S.p.A.**, con sede legale e amministrativa in Chieti, Via Padre U. Frasca - Centro DAMA- (Codice Fiscale/P. IVA 01891040691), in prosieguo anche OPS o società, in persona di Alessio Monaco, Amministratore delegato *pro-tempore* e legale rappresentante, che interviene in esecuzione della delibera del C.d.A. del \_\_\_\_\_,

*premesse*

- che la Provincia, ai sensi dell'art. 31, comma 3, Legge n.10/1991 ha il compito di procedere all'accertamento dell'effettivo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici, ubicati sul proprio territorio, al fine del contenimento dei consumi energetici;
- che l'espletamento di detto compito si risolve in funzioni amministrative imposte dalla legge, rivolte ai possessori di impianti termici della collettività di riferimento e contribuisce alla riduzione dei consumi dell'energia nonché alla tutela dell'ambiente e ad una maggiore sicurezza degli impianti termici;
- che la Provincia, per il perseguimento del fine pubblico di cui è portatrice e nell'ottica dei principi di efficacia, efficienza ed economicità che informano la propria azione, si è determinata nel senso di espletare le attività connesse alla funzione amministrativa per mezzo della propria società partecipata O.P.S. S.p.A, appositamente costituita sotto forma di società-mista a capitale prevalente in forza di delibera di Consiglio n. 17/9 dell'1.3.1999, successivamente trasformata in società *in house* a totale capitale pubblico di cui detiene l'89,7% del capitale sociale;
- che le attività di verifica degli impianti termici, da eseguirsi nel rispetto di appositi disciplinari tecnici, sono state affidate dalla Provincia alla OPS con convenzioni/contratti di servizio ripassati il 27.7.99, il 2.1.2001, il 30.12.2003, il 23.11.2007, il 14.02.2012 e da ultimo, il 15.03.2018;
- che al fine di consentire all'Ente la prosecuzione delle attività tecnico-amministrative alle quali è deputato dalla normativa in materia, l'art.8) della prefata convenzione, contempla l'obbligo per la OPS di presentare all'approvazione del Consiglio dell'ente, un nuovo Piano tecnico-economico-finanziario atto a garantire, attraverso la prosecuzione delle attività, l'assolvimento della funzione amministrativa da parte dell'Ente;
- Che con convenzione ex art. 30 del TUEL approvata con delibera di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e con delibera di Consiglio Provinciale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ il Comune di Chieti ha delegato alla Provincia di Chieti la funzione di controllo degli impianti termici presenti nel territorio comunale per la durata di anni 2 (DUE), ossia del 01 gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2025 rinnovabile per un ulteriore ed uguale periodo;

- che la OPS, con nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, trasmetteva all'Ente il Piano tecnico-economico-finanziario, redatto in ossequio alle previsioni normative di cui alla L. n°10/1991, nonché in ossequio alla Legge Regione Abruzzo 4 luglio 2015 n.18, recante attuazione della Direttiva 2002/91/CE;
- che il Consiglio Provinciale, con deliberazione del \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, ha approvato il Piano tecnico-economico-finanziario predisposto dalla OPS, contenente le modalità procedurali dei controlli, i costi per l'erogazione del servizio, le consequenziali tariffe a carico degli utenti, distinte a seconda della certificazione o meno degli impianti e della loro potenzialità, nonché ogni altro dato comunque connesso e/o riferibile, unitamente allo schema di contratto ed al disciplinare tecnico del servizio;
- che, al fine di addivenire alla formalizzazione dell'affidamento delle attività afferenti le ispezioni e gli accertamenti sugli impianti termici, costituenti attività presupposte per l'assolvimento della funzione amministrativa demandata all'ente, viene sottoscritto il presente atto unitamente al disciplinare di servizio, per mezzo dei quali regolamentare modalità di controllo, da parte della Provincia, sul corretto operato della società la quale, contestualmente, assume il ruolo di organismo esterno ai sensi della Legge Regionale n. 18/2015.

Tanto premesso tra la Provincia di Chieti e la società O.P.S. S.p.A., *ut supra* rappresentate, si conviene e stipula quanto segue:

**Art. 1) Premesse**

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone gli obiettivi a carattere generale.

**Art. 2) Oggetto del contratto e attività a carico della O.P.S. S.p.A.**

1. Con il presente atto la Provincia demanda alla O.P.S. S.p.A. l'esecuzione delle attività afferenti alle ispezioni e gli accertamenti circa l'osservanza, da parte degli utenti, della manutenzione e del corretto esercizio degli impianti termici ubicati nell'ambito territoriale di riferimento, ivi compreso il Comune di Chieti.
2. La O.P.S. Spa, ai fini dell'esatta esecuzione delle attività ad essa demandate, deve effettuare quanto in appresso:
  - a) aggiornamento continuo del "Catasto degli impianti termici" già costituito ed implementato nei pregressi anni di esecuzione del servizio.
  - b) accertamento degli impianti termici. Per accertamento si intende l'attività di controllo pubblico, in via esclusivamente documentale, volta alla verifica della conformità della documentazione prodotta ed alla conformità degli impianti, cui i documenti si riferiscono, alle norme vigenti in materia e del rispetto delle prescrizioni ed obblighi stabiliti. L'accertamento viene effettuato attraverso l'analisi delle certificazioni conformi ai modelli previsti dalle norme vigenti in materia.
  - c) ispezioni sul campo di impianti termici di ogni potenzialità. Le ispezioni consistono nel controllo tecnico e documentale in sito, mirati a verificare che gli impianti siano eserciti e mantenuti nel rispetto delle norme vigenti. I risultati delle ispezioni vanno riportati, a cura dei tecnici della O.P.S. sui Rapporti di Prova o Rapporti di Ispezione.

d) validazione dei Rapporti di Prova: con la validazione la società assume la responsabilità in ordine alla correttezza delle operazioni di ispezione ed alla congruità dei dati tecnici accertati in sede di controllo e come risultanti dai Rapporti di Prova.

La Provincia riconosce come validati tutti i Rapporti di Prova inclusi nell'elenco di cui all'art.14 del Disciplinare ed inserito dal C.d.A. nella relazione trimestrale da trasmettere ai sensi dello statuto sociale. I Rapporti di Prova riportati nell'elenco vanno differenziati fra quelli effettuati su impianti certificati e quelli su impianti non certificati atteso che i dati dei rispettivi utenti concorrono, ai sensi dell'art. 179 TUEL all'accertamento delle corrispondenti tariffe come entrate della Provincia, nel rispetto anche delle indicazioni del disciplinare di servizio.

e) gestione delle diffide agli utenti di impianti da ricondurre a norma e gestione degli atti notori trasmessi dagli utenti a seguito delle diffide ricevute nonché, ai fini delle attività relative alle riscossioni anche coattive da parte dell'Ente, notifica diretta della richiesta a mezzo del tecnico ispettore delle richieste di pagamento o predisposizione su supporto informatico delle richieste di pagamento relative alle ispezioni su impianti non certificati, elaborazione di elenchi contenenti i nominativi di quegli utenti che non hanno provveduto ai pagamenti;

f) eventuali segnalazioni alle Autorità competenti, da individuare in base alla potenza nominale al focolare, dei nominativi degli utenti di impianti termici per i quali i tecnici ispettori abbiano evidenziato l'urgenza di segnalare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;

g) gestione dello sportello informativo a servizio della cittadinanza interessata;

h) esecuzione del controllo documentale di tutti gli impianti certificati (100% degli impianti con Potenza al focolare < 35kW), introducendo dei criteri tecnici di estrazione per il controllo sul campo di almeno il 2% di quelli che presentano anomalie, dando la precedenza alle anomalie di sicurezza, nel rispetto del 5% degli impianti installati sul territorio, a norma della LR 18/2015 e del relativo regolamento regionale, dando la priorità agli impianti non certificati, ai casi in cui si evidenzino situazioni di non conformità alle norme vigenti, con riguardo anche agli impianti più vecchi o per i quali, in generale, si abbia una maggiore indicazione di criticità, sia in ordine alla chiarezza dei rapporti di efficienza energetica, sia in ordine alla conformità degli impianti alle norme vigenti. La società si impegna a garantire le ispezioni in tutti i Comuni della Provincia di Chieti in proporzione alla popolazione residente, nonché le ispezioni previste dal piano sul Comune di Chieti.

3. I punti che precedono costituiscono contenuti essenziali delle attività e, fermo restando che gli stessi non hanno carattere esaustivo, per quanto non enucleato le parti rinviano espressamente al Disciplinare del Servizio.

### **Art.3) Durata**

1. In esecuzione della delibera di C.P. n \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ il contratto ha durata di anni 2 dal 1.1.2024 al 31.12.2025. Rimane salvo quanto previsto al successivo Art. 10 (*Riformulazione del Piano*).
2. Le parti si danno reciprocamente atto che i servizi costituiscono attività da effettuarsi senza soluzione di continuità, al fine del suo mantenimento ad alti gradi di efficienza. Pertanto la OPS, entro i sei mesi

antecedenti la naturale scadenza del presente atto, dovrà presentare all'approvazione del competente Organo della Provincia un Piano economico- tecnico delle future attività, riferito ad un lasso temporale da concordare, in modo da consentire all'Ente le necessarie valutazioni e, all'esito, addivenire alla sottoscrizione del consequenziale contratto per l'affidamento dei servizi.

3. La Provincia si riserva la facoltà di procedere alla consegna del servizio in via d'urgenza nelle more di stipula del contratto, in quanto il suddetto servizio non può avere soluzione di continuità

#### **Art.4) Corrispettivo e modalità di pagamento**

1. Il corrispettivo dovuto dalla Provincia alla società è determinato sulla base degli art. 4 e 9bis del disciplinare di servizio che di seguito si riportano in stralcio:

##### Art 4 disciplinare

*Saranno ritenute valide e dunque concorreranno al raggiungimento della Capacità di Ispezione come individuata ed esplicitata nel Contratto, le ispezioni da cui conseguono:*

- a) *Rapporti di Prova validi redatti dai verificatori, inseriti nell'elenco di cui al successivo art. 14. Per le ispezioni a pagamento la O.P.S. deve inviare a riscossione le stesse entro 180 giorni dall'effettuazione della verifica. In caso di mancato pagamento da parte dell'utente la O.P.S. deve attivare le azioni di riscossione coattiva entro 12 mesi dall'invio della prima richiesta di pagamento. Le suddette ispezioni concorreranno a costituire il corrispettivo per O.P.S. S.p.A., di cui all'art. 4 del Contratto, soltanto una volta avviata la relativa attività di riscossione, che risulta attività imprescindibile interconnessa a quella di ispezione. Viceversa tutti i Rapporti di Prova la cui validazione abbia esito negativo, non concorrono al raggiungimento della Capacità di Ispezione come individuata ed esplicitata nel Contratto.*
- b) *Rapporti di prova, riferiti a mancate ispezioni, per cause non imputabili alla O.P.S. S.p.A. e segnatamente per "diniego d'accesso" o per "utente assente" al momento dell'ispezione, esclusivamente secondo le condizioni indicate al successivo art. 9-bis.*

##### Art.9 Bis disciplinare.

*Le ispezioni non eseguite per "diniego di accesso" e di "utente assente", si intenderanno come effettuate, solo dopo l'invio delle stesse note a riscossione coattiva che dovrà avvenire entro 12 mesi dall'invio della prima richiesta di pagamento. Le suddette ispezioni concorreranno a costituire il corrispettivo per O.P.S. S.p.A., di cui all'art. 4 del Contratto, e potranno essere oggetto di fatturazione solo dopo l'invio delle stesse note a riscossione coattiva. Nei casi di diniego di accesso, la O.P.S. S.p.A., oltre a svolgere gli adempimenti previsti nel Contratto e nel Regolamento stesso, supporta l'Ente in tutti gli adempimenti di sua competenza, con spese a suo carico ed è pari al totale delle entrate realizzate per ogni annualità di riferimento dalla Provincia di Chieti, sommando le entrate per le certificazioni e le entrate a fronte delle ispezioni d'ufficio, ivi incluse le entrate per dinieghi di accesso, al netto degli eventuali importi rimborsati per mancato utilizzo dei bollini da parte delle imprese di manutenzione, previo scorporo dell'IVA, aliquota di legge.*

2. Il corrispettivo viene erogato attraverso:

- a) Un canone annuale fisso e costante, come rinveniente dal Piano e comprensivo anche delle spettanze

Comune di Chieti, pari ad € 731.750,00 oltre IVA di legge da corrispondere anticipatamente in quattro rate trimestrali di € 182.937,50 cadauna oltre IVA di legge;

- b) Una parte variabile costituita dalle ispezioni eseguite, calcolata come segue:

$$\mathbf{CoV1} = (\text{IspA1} \times \text{TiA} + \text{IspB1} \times \text{TiB} + \text{IspC1} \times \text{TiC})$$

dove:

CoV1 = Corrispettivo variabile primo anno del biennio;

IspA1 = Numero ispezioni a pagamento impianti tipologia A:  $P < 35 \text{ kW}$ ; TiA =

Tariffa ispezioni impianti della tipologia A:  $P < 35 \text{ kW}$ ;

IspB1 = Numero ispezioni a pagamento impianti tipologia B:  $35 \text{ kW} \leq P < 116 \text{ kW}$ ; TiB =

Tariffa ispezioni impianti della tipologia B:  $35 \text{ kW} \leq P < 116 \text{ kW}$ ;

IspC1 = Numero ispezioni a pagamento impianti tipologia C:  $P \geq 116 \text{ kW}$ ; TiC =

Tariffa ispezioni impianti della tipologia C:  $P \geq 116 \text{ kW}$ .

*NB: per P si intende la potenza al focolare.*

- c) Una parte variabile a conguaglio, in aumento o in diminuzione calcolata come segue:

$$\mathbf{CoVc} = [\text{IncC1} + \text{IncC2} + (\text{IspA} \times \text{TiA} + \text{IspB} \times \text{TiB} + \text{IspC} \times \text{TiC})] \times \text{CoSpGE} - 2 \times \text{CAC} - \text{Cov1},$$

dove:

CoVc = Corrispettivo variabile a conguaglio;

IncC1 = Incasso certificazioni primo anno del biennio; IncC2 =

Incasso certificazioni secondo anno del biennio;

IspA = Numero di ispezioni nel biennio a pagamento impianti della tipologia A:  $P < 35 \text{ kW}$

TiA = Tariffa ispezioni impianti della tipologia A:  $P < 35 \text{ kW}$ ;

IspB = Numero di ispezioni nel biennio a pagamento impianti della tipologia B:  $35 \text{ kW} \leq P < 116 \text{ kW}$ ;

TiB = Tariffa ispezioni impianti della tipologia B:  $35 \text{ kW} \leq P < 116 \text{ kW}$ ;

IspC = Numero di ispezioni nel biennio a pagamento impianti della tipologia C:  $P \geq 116 \text{ kW}$ ;

TiC = Tariffa ispezioni impianti della tipologia C:  $P \geq 116 \text{ kW}$ ;

CoSpGE = Coefficiente moltiplicativo atto a considerare le spese di gestione Ente pari a 1-1%  
(spese ente) = 0,99

CAC = canone costante;

CoV1 = Corrispettivo variabile primo anno del biennio;

*NB: per P si intende la potenza al focolare.*

3. Ai fini del pagamento delle proprie spettanze relative alla parte variabile, la O.P.S. S.p.A. potrà presentare regolari fatture soltanto dopo formale verifica con gli uffici della Provincia del rispetto delle condizioni poste dal disciplinare di affidamento in particolare negli artt. 4 e 9 bis..

4. La Provincia dovrà provvedere al pagamento dei corrispettivi entro sessanta giorni dalla presentazione delle fatture. In caso di ritardo del pagamento saranno conteggiati interessi moratori al tasso vigente.

5. La O.P.S. S.p.A. provvederà direttamente ed a sue spese, alla richiesta del pagamento delle tariffe delle

ispezioni d'ufficio, tramite raccomandata A/R ovvero tramite mezzo idoneo a provare la ricezione da parte dell'utente.

6. È in capo alla O.P.S. S.p.A. l'obbligo di istruire tutte le pratiche e le istanze di utenti ed operatori del settore, provvedendo direttamente al riscontro delle stesse.

7. I corrispettivi sopra indicati sono esaustivi di tutti i costi legati agli adempimenti che la OPS S.p.A. dovrà effettuare per l'esecuzione del servizio a regola d'arte e secondo le norme vigenti, anche se non espressamente indicati nella documentazione contrattuale.

7. Si dà formalmente atto che, nei rapporti con la Provincia, non trovano applicazione gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. attesa la natura della O.P.S. S.p.A. di società *in house providing*.

#### **Art.5) Norme e documenti che regolano il contratto**

1. Il servizio dovrà essere erogato nel rispetto delle vigenti norme di cui alla Legge n. 10/91, della Legge Regione Abruzzo n. 18/2015, nonché delle norme tecniche (UNI, CIG) in materia di controllo degli impianti termici.

2. Sono parimenti vincolanti previsioni, prescrizioni, tempi, modalità e condizioni contenute nel Piano tecnico-economico-finanziario approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ed il **Regolamento per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni degli impianti termici** approvato con delibera del Consiglio Provinciale del 30.11.2023 n. 39.

3. Le modalità di organizzazione ed esecuzione del servizio, le relative prescrizioni tecnico-operative, gli adempimenti nei confronti della Provincia al fine della dimostrazione della concreta esecuzione delle attività ed ogni altra previsione comunque afferente il servizio sono contenute nel Disciplinare Tecnico del Servizio V.I.T. che, sottoscritto contestualmente al presente contratto, obbliga ed impegna entrambe le parti al rispetto di quanto in esso previsto e contemplato.

#### **Art.6) Risorse umane e tecniche della società**

1. La O.P.S. S.p.A. dovrà erogare il servizio con risorse umane e tecniche idonee al perseguimento della pubblica funzione posta in capo alla Provincia.

2. L'esecuzione delle attività inerenti alle ispezioni e gli accertamenti nonché ogni altro adempimento consequenziale agli stessi sarà assicurato dalla società tramite personale proprio o a mezzo di soggetti scelti secondo le norme vigenti per società a capitale pubblico.

3. La società è l'unico organismo di riferimento della Provincia ed in quanto tale è l'unica responsabile dell'organizzazione e della corretta esecuzione del servizio nonché unica responsabile per inadempienze nei confronti dell'Ente.

4. Per il proprio personale, la società è tenuta ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel CCNL praticato in azienda e negli accordi integrativi degli stessi, in vigore al tempo e nella località interessata dal servizio e anche dopo la scadenza degli stessi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se non aderente alle associazioni stipulanti e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o

dimensione dell'impresa e da ogni qualificazione giuridica, economica e sindacale.

5. Attesa la natura della O.P.S. S.p.A. di società strumentale *in house providing*, la dotazione organica ed i livelli di inquadramento devono essere conformi alle statuizioni degli Enti soci che esercitano il "controllo analogo" ed alle norme di diritto del lavoro, commisuratamente alle mansioni svolte. Parimenti, le variazioni delle retribuzioni e la corresponsione di altre voci accessorie relative ad indennità, straordinari o compensi comunque denominati, possono essere erogate solo se risultano essere in linea con le politiche adottate dall'Ente per il proprio personale in ossequio alle disposizioni vigenti in materia di contenimento degli oneri contrattuali. Fermo restando le competenze specifiche del controllo analogo congiunto, la verifica del rispetto da parte della società di tale previsione è rimessa al Dirigente del Settore competente della Provincia cui, dietro semplice richiesta, deve essere fornita qualsiasi documentazione oltre a eventuali chiarimenti richiesti.

6. Tutti gli obblighi e gli oneri antinfortunistici, assicurativi, previdenziali ed assistenziali relativi al personale dipendente sono a carico della società, la quale è la sola ed unica responsabile, anche in deroga a norme che disponessero l'onere del pagamento a carico della Provincia o in solido, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Ente e di ogni indennizzo. Il personale, così come gli amministratori e gli apicali, sono tenuti al rispetto del Codice Etico della società.

7. Durante l'espletamento delle mansioni, il personale della società deve avere un comportamento educato e rispettoso nei confronti degli utenti degli impianti termici. La O.P.S. S.p.A. si impegna ad avviare un'attività di controllo per misurare il gradimento dell'utenza in modo da accertare eventuali comportamenti inadeguati con le modalità di cui al successivo punto 12.

8. Il personale addetto alle ispezioni sul campo dovrà recare ben visibile sul petto il tesserino appositamente confezionato recante il logo dell'Ente e dovrà attenersi al rispetto di tutte le norme per la sicurezza sul lavoro.

9. Nel corso delle visite ispettive il personale addetto deve astenersi dal fornire notizie e chiarimenti al di fuori di quelle che attengono al carattere eminentemente tecnico delle operazioni che vengono compiute.

10. In nessun caso il personale addetto alle attività sul campo potrà fornire agli utenti notizie atte a pubblicizzare ditte abilitate ai sensi del D.M. n. 37/2008 all'installazione e manutenzione degli impianti.

11. I dipendenti non potranno proporsi quali soggetti abilitati agli interventi di manutenzione neanche a titolo di cortesia o gratuito, al fine di non ingenerare nella collettività dubbi di sorta sulla corretta esecuzione e gestione del servizio.

12. La società dovrà irrogare, ai dipendenti che non osservino una condotta irreprensibile nello svolgimento delle proprie mansioni o che contravvengono alle direttive sopra enunciate, le corrispondenti sanzioni disciplinari previste nel CCNL praticato in azienda. Le segnalazioni della Provincia in tal senso, anche con riferimento al tipo di sanzione, adeguatamente motivate, sono impegnative per la società.

13. L'acquisizione di forniture quali materiali, attrezzi, apparecchiature, software, cancelleria nonché di servizi in genere e quant'altro necessario per la corretta esecuzione delle attività, sono a carico della O.P.S. S.p.A. Le acquisizioni devono essere effettuate nel rispetto delle stesse procedure di legge alle quali deve sottostare la Provincia, nel rispetto della programmazione, secondo le previsioni ed entro i limiti di spesa come rinvenienti

dal Piano economico-finanziario.

**Art. 7) Infortuni e danni.**

1. La O.P.S. S.p.A. risponderà direttamente dei danni alle persone o cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, senza diritto di rivalsa o di compensi aggiuntivi da parte della Provincia, salvo gli interventi a favore della società da parte di Compagnie assicuratrici.

2. La società, pertanto, si impegna a tenere manlevato l'Ente da ogni responsabilità, diritto, ragione, azione o pretesa che terzi dovessero accampare in dipendenza delle attività di ispezioni ed accertamenti sul campo e ciò senza alcun diritto di rivalsa o di compensi aggiuntivi in favore della società.

**Art.8) Risoluzione per inattività della O.P.S. S.p.A.**

1. Nel caso in cui la società interrompa, senza giustificato e circostanziato motivo, l'erogazione del servizio per un periodo tale da pregiudicare gli adempimenti amministrativi di competenza dell'Ente, nonché nel caso in cui la società non provveda e/o non ottemperi alla effettuazione di attività previste dal presente contratto e dalle norme vigenti o disposizioni formalmente e motivatamente richieste dal Dirigente del Settore competente dell'Ente, questi, previa formale contestazione ed invito a fornire giustificazioni entro giorni quindici, potrà disporre la risoluzione del presente atto per inadempienza contrattuale della società, con esclusione di qualsiasi formalità legale, convenendosi sufficiente il preavviso di mesi sei a mezzo raccomandata AR.

**Art.9) Diritti e prerogative della Provincia.**

1. Anche al fine di consentire all'Ente il concreto esercizio del controllo analogo congiunto, l'esecuzione del servizio ed il regolare adempimento di tutte le prescrizioni e modalità contenute nel presente atto e nel relativo Disciplinare Tecnico, saranno monitorate e verificate dall'Ente a mezzo del Dirigente del Settore competente.

2. Nell'esercizio delle proprie prerogative ed in qualsiasi momento, possono essere eseguiti controlli volti al costante monitoraggio delle prestazioni e della corretta erogazione dei servizi resi dalla società in esecuzione del presente contratto e relativo Disciplinare Tecnico.

3. I controlli volti all'accertamento della corretta e completa esecuzione delle attività possono essere eseguiti anche presso i locali della società ove il Dirigente dell'Ente, anche per mezzo di funzionari appositamente delegati, ha diritto di accedere per prendere visione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di dati, documenti, certificazioni pervenute e loro archiviazione, delle problematiche prospettate dagli utenti e/o eventuali istanze inoltrate dagli stessi, della corretta tenuta del Catasto impianti e del suo effettivo e costante aggiornamento, dei sistemi, criteri, modalità di programmazione delle visite ispettive e della loro concreta effettuazione.

4. Qualora all'esito dei controlli emergano necessità di migliorie operative o di altro genere, sarà onere della O.P.S. S.p.A. procedere ad adeguare la propria azione agli indirizzi dell'Ente.

5. Per i fini che precedono, è rimessa al Dirigente della Provincia la sindacabilità delle modalità organizzative del servizio e connessi poteri di veto ovvero di indirizzo, in ordine ad atti programmatici, organizzativi ed esecutivi delle attività costituenti la materiale estrinsecazione del servizio V.I.T., ivi incluse direttive circa le ispezioni da effettuare, per le quali si terrà in debito conto quale principio operativo delle disposizioni di cui alla

legge Regione Abruzzo n.18/2015 e successivo regolamento regionale.

6. Le determinazioni e richieste del Dirigente dell'Ente sono vincolanti ed inderogabili per la società.
7. La OPS S.p.A. è tenuta a implementare il controllo di gestione secondo le modalità indicate nell'allegato al Piano Industriale, rendicontando alla Provincia secondo le modalità periodiche ivi indicate. In particolare alle riunioni periodiche previste potrà partecipare il Dirigente dell'Ente per essere edotto dell'andamento delle attività e delle relative problematiche.
8. Sempre ai fini dell'esercizio del controllo analogo, le relazioni trimestrali da trasmettere a cura della Società, in ossequio alla pertinente previsione dello statuto sociale, dovranno essere redatte con contenuti e modalità da concordare con il Dirigente dell'Ente.
9. Ai sensi del GDPR 679/2016 (Regolamento dell'Unione Europea) la Provincia, titolare dei dati, designa la O.P.S. S.p.A. quale responsabile ed incaricata del trattamento in modo che quest'ultima possa operare nel pieno rispetto della normativa posta a tutela della privacy. Eventuali adempimenti nei confronti del Garante saranno effettuati dalle parti per quanto di competenza e, se del caso, anche congiuntamente.
10. La società, in quanto depositaria della documentazione afferente alle ispezioni, è formalmente incaricata della istruttoria delle pratiche connesse ad istanze e lamentele da parte degli utenti e sarà tenuta al loro diretto riscontro facendo menzione di tale potestà nella corrispondenza con l'utente. La società sarà comunque soggetta alle determinazioni che dovessero essere adottate dall'Ente e, per quanto di competenza ed ove richiestane, dovrà fornire supporto, informazioni, chiarimenti e pareri, in particolare nei casi in cui si dovesse giungere a contenziosi legali per i quali sarà la Provincia ad assumere la propria difesa.

#### **Art.10) Riformulazione del Piano.**

1. Resta inteso tra le parti che qualora nel corso di esecuzione del presente atto intervengano aggiornamenti normativi in materia di controllo sugli impianti termici, ovvero, nel caso in cui la Provincia intenda procedere all'adeguamento del contributo a carico degli utenti, la O.P.S. S.p.A., ovvero nel caso in cui dal controllo di gestione dovessero emergere criticità anche di carattere finanziario, previa formale e motivata richiesta da parte dell'Ente, dovrà procedere a riformulare il Piano economico-finanziario, prevedendo il ripianamento delle eventuali perdite che si dovessero venire a determinare.
2. All'esito dell'approvazione di un nuovo piano da parte dell'Ente, sin da ora le parti si impegnano a modificare, integrare, novare o adeguare il presente atto e/o il relativo Disciplinare, ovvero stipulare *ex novo* altro contratto e/o Disciplinare, in modo da far corrispondere il servizio e la sua esecuzione alle nuove previsioni.
3. Sulla scorta dei risultati del controllo di gestione, le parti procederanno a verifiche intermedie della attuazione del piano e del contratto, per valutare l'opportunità di interventi correttivi ai quali dare attuazione entro 30 giorni successivi alla conclusione della verifica.
4. All'esito delle risultanze della verifica, le parti adotteranno tutte le misure necessarie al perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario del servizio e qualora la verifica non determini una conferma o eventuale rimodulazione del piano tecnico-economico-finanziario e suoi allegati, potrà determinarsi una risoluzione contrattuale.

### **Art.11) Clausola di salvaguardia**

1. Le parti danno atto che la presente convenzione è conforme al Piano tecnico-economico-finanziario approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. \_\_\_\_\_.del \_\_\_\_\_ e convengono che, eventuali pattuizioni non conformi, saranno da intendersi nulle con conseguente impegno a procedere alla loro conversione in conformità alle previsioni del citato Piano.

2. Qualora nel corso di esecuzione delle attività i dati ipotizzati nel Piano dovessero oggettivamente determinare la mancata copertura dei costi dell'Ente e/o il mancato raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario-patrimoniale della O.P.S. S.p.A. in ossequio ai margini operativi relativi a tutto il lasso temporale previsto dal Piano, le parti si impegnano, sin da ora, a modificare i termini del presente contratto al fine del perseguimento dei rispettivi e necessari equilibri economico-finanziari, in ciò considerando vincolanti sia la copertura dei costi dell'Ente che i margini operativi della società, per importi pari a quelli indicati nel Piano approvato e per tutti i periodi di riferimento.

### **Art.12) Spese contrattuali**

Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti sono a totale carico della OPS S.p.A., senza diritto di rivalsa.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell'IVA per cui si richiede la registrazione in misura fissa.

L'imposta di bollo è assolta mediante "Modello Unico Informativo" ai sensi dell'art.1 – comma 1/bis – del D.P.R.n.642 del 26.10.1972 come modificato dal D.M.22.2.2007 per l'importo di € 45,00.

### **Art.13) Informativa sul trattamento dei dati – Consenso al trattamento**

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) e del D.Lgs.n.163/2003 e ss.mm.ii. la Provincia di Chieti, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l'Appaltatore, in qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione del contratto e delle attività ad essere correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente connesse alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Potranno venire a conoscenza dei dati personali gli addetti designati dai coordinatori individuati dal Titolare per il trattamento dei dati personali.

Operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'Ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) e dal D.Lgs.n.163/2003 e ss.mm.ii.

I dati forniti verranno trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le

quali sono raccolti e per le quali vengono trattati.

I diritti che l'Appaltatore può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) e dal D.Lgs.n.163/2003 e ss.mm.ii.

Il Titolare del trattamento dei dati personali al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati è Provincia di Chieti – Corso Marrucino,97 – Chieti.

Il punto di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati è: email: l.granata@provincia.chieti.it.

Con la sottoscrizione del presente contratto di appalto, l'Appaltatore esprime il proprio consenso al trattamento dei dati.

**Art.13) - Foro esclusivo**

Le parti convengono che per qualsiasi controversia conseguente all'esecuzione e/o interpretazione del presente e del relativo Disciplinare sarà competente solo ed esclusivamente il Tribunale di Chieti.

**Art.14) Rinvio**

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto trovano applicazione le disposizioni del Codice Civile, il D.Lgs.n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, i relativi regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

Chieti, lì

Provincia di Chieti  
Firmato digitalmente  
Ing. Giancarlo Moca

O.P.S. SpA  
Firmato digitalmente  
Dott. Alessio Monaco